

Deroghe alla proporzionalità da definire nell'aumento gratuito di srl

Numerosi i profili lasciati privi di qualsiasi indicazione dal legislatore in relazione all'esecuzione di tale operazione

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'art. 2481-ter c.c. – rubricato "passaggio di riserve a capitale" – la srl può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

È questa l'ipotesi del c.d. **aumento di capitale gratuito** (o nominale) che – attraverso un'operazione meramente contabile – sottopone una parte del patrimonio netto, che prima era assoggettata ad una disciplina di disponibilità, alla disciplina giuridica del capitale sociale, caratterizzata, invece, dalla indisponibilità.

Pur in assenza di espressa indicazione normativa si reputa necessaria la predisposizione di un'**apposita situazione patrimoniale** al fine di verificare la consistenza delle riserve o dei fondi oggetto di imputazione a capitale. Situazione patrimoniale che, a giudizio di una parte della dottrina, dovrebbe essere predisposta dall'organo amministrativo nella sua collegialità, in ragione dell'applicazione analogica dell'art. 2475 comma 5 c.c., nella parte in cui riserva ad esso la redazione del progetto di bilancio.

Nell'ambito della srl, quindi, l'aumento gratuito può avvenire esclusivamente tramite l'aumento dell'espressione nominale delle quote con estensione del vincolo di indisponibilità proprio del capitale. Resta, invece, invariato il patrimonio netto. Nell'ambito delle spa, invece, è consentita anche l'emissione di **nuove azioni** in favore dei soci. L'art. 2442 comma 2 c.c., infatti, stabilisce che le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

La mancata riproduzione della prima parte dell'art. 2442 comma 2 c.c. deriva dal fatto che nelle srl non sono configurabili **categorie di quote**.

Ed infatti: dal punto di vista letterale, la legge non fa alcun riferimento all'emissione di nuove quote; dal punto di vista sistematico, occorre considerare la regola della **unitarietà ed unicità della partecipazione**, che deve restare tale anche in caso di aumento.

E, quindi, non potendo la previsione dell'art. 2481-ter comma 2 c.c. essere letta come immutabilità in senso assoluto della quota, dall'operazione deriva che: dal punto di vista oggettivo, non si farà luogo all'emissione di nuove partecipazioni, in quanto non è il numero delle quote ad aumentare, ma il valore nominale delle stesse; dal punto di vista soggettivo, la partecipazione di ciascun socio, in termini percentuali rispetto al capitale, resta invariata, aumentando, però, il suo valore

nominale.

Occorre, peraltro, chiedersi se la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2481-ter c.c. costituisca norma imperativa ed indisponibile ovvero se sia suscettibile di deroga.

Secondo una prima ricostruzione, in caso di passaggio di riserve a capitale risulterebbe **inammissibile** l'attribuzione di quote in misura non proporzionale.

È stato, tuttavia, evidenziato come l'intangibilità del diritto all'accrescimento non escluderebbe che il principio della proporzionalità sia disponibile da parte dei soci, essendo **estraneo ad interessi pubblicistici**. Lungo questa linea si collocano anche le soluzioni adottate da talune massime notarili.

In particolare, la massima [I.G.31](#) del Comitato Triveneto dei Notai ha stabilito che il disposto dell'art. 2481-ter comma 2 c.c. è applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza. È legittimo, di conseguenza, con il **consenso di tutti i soci**, deliberare l'aumento gratuito del capitale imputandolo alle partecipazioni in misura non proporzionale, modificando in tal modo il rapporto tra le singole quote di partecipazione (una parte della dottrina, tuttavia, reputa necessaria, in via preventiva, anche una clausola statutaria che, con specifico riferimento all'aumento gratuito del capitale sociale, autorizzi tale decisione o, quanto meno, una clausola che, ex art. 2468 comma 2 c.c., autorizzi la determinazione delle partecipazioni dei soci in misura non proporzionale ai conferimenti).

Secondo la massima 17 maggio 2016 n. [159](#) del Consiglio Notarile di Milano, invece, nel caso di deliberazione adottata a maggioranza, condizione di legittimità della deliberazione sarebbe solo l'adozione con il **voto favorevole** di tutti i soci ai quali vengono assegnate partecipazioni non proporzionali alle quote già possedute, fermi restando i limiti eventualmente derivanti dalla presenza di clausole statutarie in tema di circolazione delle quote.

La massima 17 maggio 2016 n. [155](#) del Consiglio Notarile di Milano, infine, ha stabilito che è legittima la **clausola statutaria** che attribuisce a uno o più soci, in deroga all'art. 2481-ter comma 2 c.c., il diritto di ottenere in sede di aumento gratuito del capitale sociale un incremento della propria partecipazione in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta. Il diritto all'aumento gratuito più che proporzionale costituisce un diritto particolare ai sensi dell'art. 2468 comma 3 c.c., e come tale può essere introdotto e modificato solo con il consenso di tutti i soci.